

**Ai gentili clienti**  
**Loro sedi**

## **Legge di stabilità: stretta sui veicoli aziendali, deducibilità dimezzata**

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla, che **la legge di stabilità per l'anno 2013**, esaminata dal Governo nel Consiglio dei Ministri dell'11 ottobre scorso, **ristringe**, a distanza di pochi mesi dall'intervento previsto dalla legge di riforma del mercato del lavoro, **la quota di deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi relativi alle autovetture, agli autocaravan, ai ciclomotori ed ai motocicli, che non sono esclusivamente strumentali per l'esercizio dell'attività propria dell'impresa o che non sono adibiti ad uso pubblico. Nello specifico, all'interno dell'art. 164, comma 1, lettera b), del TUIR, come modificato dall'articolo 4, comma 72, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (legge di riforma del mercato del lavoro) le parole "nella misura del 27,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti "nella misura del 20 per cento".** In buona sostanza, quindi, **a decorrere dal 1 gennaio 2013, per i veicoli delle imprese e per i professionisti si ridurrà la deduzione fiscale delle spese riconducibili ai veicoli aziendali (carburanti, bollo, assicurazione e spese di manutenzione): deduzione che passerà dall'attuale 40% (percentuale che troverà ancora applicazione per l'ultima volta alle spese sostenute nel 2012 e quindi a valere su UNICO 2013) al 20%. Il restante 80% di spese indeducibili andrà, quindi, recuperato a tassazione e concorrerà nella determinazione del reddito imponibile. Nulla cambia, invece, per i veicoli assegnati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta.** Infatti, per tale tipologia di veicoli, **la legge di stabilità non prevede ulteriori restrizioni** rispetto a quelle già operate dalla riforma Fornero: **dal periodo d'imposta 2013, i datori di lavoro potranno dedurre il 70% delle spese e dei costi sostenuti, in luogo dell'attuale 90%.**

### **Premessa**

**La legge di stabilità per l'anno 2013 restringe la quota di deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi relativi alle autovetture**, agli autocaravan, ai ciclomotori ed ai motocicli, **che non sono esclusivamente strumentali per l'esercizio dell'attività propria dell'impresa che non sono adibiti ad uso pubblico**. Nello specifico, modificando l'articolo 164 del TUIR, viene:

- **ridotta dal 40% al 20% la quota di deducibilità** delle spese e degli altri componenti negativi relativi ai predetti beni d'impresa;
- **confermata dal 90% al 70%, anche la deducibilità delle spese relative ai veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti**, così come in precedenza stabilito dalla Legge di riforma del mercato del lavoro.

#### **OSSERVA**

Le novità appena commentate **non riguardano agenti e rappresentanti di commercio (per i quali continuerà ad operare la percentuale di deducibilità dell'80%)**.

I nuovi limiti alla deducibilità delle spese relative alle autovetture **si applicheranno dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 18 luglio 2012** ( data di entrata in vigore della legge di riforma del mercato del lavoro, la cui decorrenza viene confermata dalla Legge di stabilità): **per coloro che applicano un periodo di imposta coincidente con l'anno solare, la modifica decorre, quindi, dal 1° gennaio 2013.**

#### **OSSERVA**

Ai fini della determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione dovrà assumersi, **quale imposta del periodo precedente, quella che sarebbe derivata dall'applicazione delle nuove norme in esame** (queste ultime, come osserva la relazione tecnica, hanno di conseguenza efficacia anche sulla determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione).

Nel proseguo del presente contributo verrà illustrata, con degli esempi numerici, la nuova disciplina fiscale sulla deducibilità delle spese sostenute relative agli autoveicoli aziendali.

### **Auto aziendali a disposizione dell' impresa: regime in vigore sino al 31 dicembre 2012**

L'art. 164 del TUIR statuisce un limite generale per la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto aziendali, pari alla aliquota del 40%. In linea generale, per i

veicoli aziendali diversi da quelli strumentali all'attività propria d'impresa, **occorre rispettare i suddetti limiti in tutte le seguenti circostanze:**

- **ammortamento del costo di acquisto;**
- **canoni di leasing;**
- **spese di locazione (non finanziaria) e di noleggio;**
- **altre spese e componenti negativi (carburante e altre spese di manutenzione).**

Sotto il profilo strettamente fiscale, è previsto un **teito massimo di riconoscimento fiscale del costo di acquisto sostenuto** (art. 164 co. 1 lett. b) del TUIR). In particolare, ai fini della deducibilità, non si tiene conto della parte di costo, compresa l'IVA indetraibile, che eccede:

- **Euro 18.075,99 per autovetture e autocaravan;**
- **Euro 4.131,66 per i motocicli;**
- **Euro 2.065,83 per i ciclomotori.**

Occorre, altresì, osservare come **tali limiti operino congiuntamente con la limitazione percentuale del 40%**. Pertanto, **il costo massimo fiscalmente deducibile sarà pari a:**

- Euro 7.230,39 (40% di 18.075,99euro) per autovetture e autocaravan;
- Euro 1.652,66 (40% di 4.131,66 euro) per i motocicli;
- Euro 826,33 (40% di 2.065,83 euro) per i ciclomotori.

Per comodità di consultazione, si riportano, nella tabella seguente, i limiti rilevanti.

<b>Mezzi di trasporto</b>	<b>Costo massimo fiscale riconosciuto</b>	<b>Costo massimo fiscalmente deducibile (40%)</b>
Autovetture	Euro 18.075,99	Euro 7.230,39
Autocaravan	Euro 18.075,99	Euro 7.230,39
Motocicli	Euro 4.131,66	Euro 1.652,66
Ciclomotori	Euro 2.065,83	Euro 826,33

#### **ESEMPIO 1 – Deducibilità al 40%**

Si pensi al caso di un autovettura tenuta a disposizione (non assegnata ad un dipendente) dal costo di acquisto pari ad € 30.000.

Quota annua di ammortamento: € 7.500 ( € 30.000/4)

Spese sostenute del corso dell'esercizio (carburanti, manutenzioni assicurazioni) : € 15.000

**A) Totali spese a conto economico: € 22.500 = ( € 7.500+ € 15.000)**

### **Calcolo importi deducibili**

#### **Quota di ammortamento fiscalmente deducibile**

Costo di acquisto ( € 30.000) > ( maggiore) del costo fiscale ( € 18.075,99), pertanto si utilizzerà tale importo ai fini della determinazione dell'ammortamento deducibile.

**B) Ammortamento calcolato sul valore fiscale: € 1.808** [( € 18.075,99\* 25%)\*40%]

**C) Quota altre spese deducibili: € 6.000** ( € 15.000\*40%)

**D) Totale importi deducibili : € 7.808** [ € 1.808 ( B) + € 6.000 ( C)]

**E) Totale importi indeducibili: € 14.692** [ 22.500 ( A) - € 7.808 ( D)]

### **Auto aziendali a disposizione dell' impresa: modifiche apportate dalla riforma del mercato del lavoro**

L'art. 4, commi 72 e 73, della riforma del mercato del lavoro aveva originariamente previsto, tra l'altro, la riduzione della percentuale di deducibilità dei costi relativi alle auto di imprese e professionisti, nella seguente misura:

→ riduzione dal 40% al 27,5% della quota di deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi relativi alle autovetture, agli autocaravan, ai ciclomotori e ai motocicli, che non sono utilizzati esclusivamente come beni strumentali all'attività d'impresa.

La predetta disposizione nulla ha cambiato, invece, per quanto riguarda il tetto massimo di riconoscimento fiscale del costo di acquisto sostenuto (art. 164 co. 1 lett. b) del TUIR), che rimane confermata nel seguente importo:

→ Euro 18.075,99 per autovetture e autocaravan;

→ Euro 4.131,66 per i motocicli;

→ Euro 2.065,83 per i ciclomotori.

#### **Esempio 2 – Deducibilità al 27,50%**

Si pensi al caso di un autovettura tenuta a disposizione (non assegnata ad un dipendente) dal costo di acquisto pari ad € 30.000.

Quota annua di ammortamento: € 7.500 ( € 30.000/4)

Spese sostenute del corso dell'esercizio ( carburanti, manutenzioni assicurazioni) : € 15.000

**A) Totali spese a conto economico: € 22.500 = ( € 7.500+ € 15.000)**

### **Calcolo importi deducibili**

#### **Quota di ammortamento fiscalmente deducibile**

Costo di acquisto ( € 30.000) > ( maggiore) del costo fiscale ( € 18.075,99), pertanto si utilizzerà tale importo ai fini della determinazione dell'ammortamento deducibile.

**B) Ammortamento calcolato sul valore fiscale: € 1.243** [( € 18.075,99\* 25%)\*27,5%]

**C) Quota altre spese deducibili: € 4.125** ( € 15.000\*27,5%)

**D) Totale importi deducibili : € 5.368** [ € 1.243 ( B) + € 4.125 ( C)]

**E) Totale importi indeducibili: € 17.132** [ 22.500 ( A) - € 5.368 (D)]

### **Auto aziendali a disposizione dell'impresa: modifiche apportate dalla Legge di stabilità 2013**

Come detto in premessa, **la legge di stabilità per l'anno 2013 restringe la quota di deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi relativi alle autovetture, agli autocaravan, ai ciclomotori ed ai motocicli, che non sono esclusivamente strumentali per l'esercizio dell'attività propria dell'impresa o che non sono adibiti ad uso pubblico.** Nello specifico, **modificando l'articolo 164 del TUIR, viene ridotta dal 40% al 20% la quota di deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi relativi ai predetti automezzi,** che non sono utilizzati esclusivamente come beni strumentali all'attività d'impresa

**Restano** comunque **invariati i limiti massimi di riconoscimento fiscale del costo di acquisto sostenuto (art. 164 co. 1 lett. b) del TUIR)**, che rimangono ancorati nei già citati importi:

- Euro 18.075,99 per autovetture e autocaravan;
- Euro 4.131,66 per i motocicli;
- Euro 2.065,83 per i ciclomotori.

#### **Esempio 3 – Deducibilità al 20%**

Si pensi al caso di un autovettura tenuta a disposizione ( non assegnata ad un dipendente) dal costo di acquisto pari ad € 30.000.

Quota annua di ammortamento: € 7.500 ( € 30.000/4)

Spese sostenute del corso dell'esercizio ( carburanti, manutenzioni assicurazioni): € 15.000

**A) Totali spese a conto economico: € 22.500 = ( € 7.500+ € 15.000)**

#### **Calcolo importi deducibili**

##### **Quota di ammortamento fiscalmente deducibile**

Costo di acquisto ( € 30.000) > ( maggiore) del costo fiscale ( € 18.075,99), pertanto si utilizzerà tale importo ai fini della determinazione dell'ammortamento deducibile.

- B) Ammortamento calcolato sul valore fiscale: € 903,80 [( € 18.075,99\* 25%)\*20%]**  
**C) Quota altre spese deducibili: € 3.000 ( € 15.000\*20%)**  
**D) Totale importi deducibili: € 3.904 [ € 903,80 ( B) + € 3.000 ( C)]**  
**E) Totale importi indeducibili: € 18.596 [ 22.500 ( A) - € 3.903,80 (D)]**

**Tabella di sintesi di tutti gli esempi sopra esposti e confronto in termini di maggiorazione IRES**

	<b>Esempio 1 Deducibilità al 40%</b>	<b>Esempio 2 Deducibilità al 27,5%</b>	<b>Esempio 3 Deducibilità al 20%</b>
<b>Importi deducibili D)</b>	€ 7.808	€ 5.368	€ 3.904
<b>Importi Indeducibili E)</b>	€ 14.692	€ 17.132	€ 18.596
<b>Maggiore IRES rispetto al regime attuale</b>		<b>€ 671 = ( € 17.132 - € 14.692) * 27,5%</b>	<b>€ 1.073,6 = ( € 18.592 - € 14.692)* 27,5%</b>

### **Auto aziendali concesse in uso ai dipendenti**

Come anticipato in premessa, **la Legge di Stabilità 2013**, appena varata in Consiglio dei Ministri, ma ancora in attesa di essere pubblicata in Gazzetta Ufficiale, **non prevede alcuna modifica per quanto concerne la deducibilità dei costi sostenuti sui veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti**; disciplina, peraltro, recentemente modificata dalla legge di riforma del mercato del lavoro, ma veniamo con ordine.

### **Auto aziendali concesse in uso ai dipendenti: regime in vigore fino al 31 dicembre 2012**

**L'uso promiscuo di un'autovettura consiste nella possibilità di utilizzare il veicolo sia a fini aziendali che personali.** In particolare, il fatto di consentire l'uso promiscuo, da intendere nell'accezione predetta, dà modo al dipendente di farne l'impiego che crede.

**Sino al periodo d'imposta 2012, per le auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti, la lett. b-bis) dell'art. 164 del TUIR dispone che i relativi costi sono deducibili "nella misura del 90% per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta".**

## OSSERVA

Secondo quanto affermato dalla C.M. 10.2.98 n. 48, "si considera dato in uso promiscuo al dipendente per la maggior parte del periodo di imposta il veicolo utilizzato dallo stesso per la metà più uno dei giorni che compongono il periodo d'imposta del datore di lavoro". Inoltre, sempre secondo la citata circolare, non è necessario che:

- l'uso promiscuo sia avvenuto in modo continuativo;
- il veicolo sia stato utilizzato da un solo dipendente.

**Nel caso di specie non si applicano i limiti al costo fiscale previsti per i veicoli aziendali in genere. Di conseguenza, nel caso di autovettura avente un costo pari ad € 50.000,00 data in uso promiscuo al dipendente, la stessa è deducibile anche per il costo che eccede i € 18.075,99 euro (nella misura, come detto, del 90%).**

### Esempio 1 – Deducibilità al 90%

Si pensi al caso di un autovettura assegnata ad uso promiscuo ad un dipendente dal costo di acquisto pari ad € 30.000.

Quota annua di ammortamento: € 7.500 ( € 30.000/4)

Spese sostenute del corso dell'esercizio ( carburanti, manutenzioni assicurazioni) : € 15.000

A) **Totali spese a conto economico: € 22.500** = ( € 7.500+ € 15.000)

### Calcolo importi deducibili

B) **Ammortamento calcolato sul valore d'acquisto: € 6.750** [( € 30.000\* 25%)\*90%]

C) **Quota altre spese deducibili: € 13.500** ( € 15.000\*90%)

D) **Totale importi deducibili : € 20.250** [ € 6.750 ( B) + € 13.500 ( C)]

E) **Totale importi indeducibili: € 2.250** [ 22.500 ( A) - € 20.250 (D)]

### **Auto aziendali concesse in uso ai dipendenti: modifiche introdotte dalla legge di riforma del mercato del lavoro e confermate dalla Legge di Stabilità**

Come appena detto, la **legge di riforma del mercato del lavoro ha modificato la lett. b-bis) del già citato comma 1 dell'art. 164 del TUIR: si tratta della disposizione che disciplina il trattamento fiscale dei veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta, per cui la deducibilità sarà riconosciuta, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso all'entrata in vigore del suddetto intervento legislativo, nella misura del 70%.**

### Esempio 2 – Deducibilità al 70%

Si pensi al caso di un autovettura assegnata ad uso promiscuo ad un dipendente dal costo di acquisto pari ad € 30.000.

Quota annua di ammortamento: € 7.500 ( € 30.000/4)

Spese sostenute del corso dell'esercizio ( carburanti, manutenzioni assicurazioni): € 15.000

**A) Totali spese a conto economico: € 22.500** = ( € 7.500+ € 15.000)

#### Calcolo importi deducibili

**B) Ammortamento calcolato sul valore d'acquisto: € 5.250** [( € 30.000\* 25%)\*70%]

**C) Quota altre spese deducibili: € 10.500** ( € 15.000\*70%)

**D) Totale importi deducibili : € 15.750** [ € 5.250 ( B) + € 10.500 ( C)]

**E) Totale importi indeducibili: € 6.750** [ 22.500 ( A) - € 15.750 (D)]

#### Tabella di sintesi di tutti gli esempi sopra esposti e confronto in termini di maggiorazione IRES

	Deducibilità al 90%	Deducibilità al 70%
<b>Importi deducibili D)</b>	€ 20.250	€ 15.750
<b>Importi Indeducibili E)</b>	€ 2.250	€ 6.750
<b>Maggiore IRES rispetto al regime attuale</b>		<b>€ 1.237,5</b> = ( € 6.750 - € 2.250) * 27,5%

*Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.* Cordiali saluti

**DOTTORESSA ANNA FAVERO**